

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE «CHIAVI D'ASCOLTO»

Art. 1. – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.

È costituita in Bologna l'Associazione culturale «Chiavi d'ascolto», la quale è una libera associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L'associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria.

L'associazione ha la sede legale in Bologna, Via Gino Onofri n. 5 - 40134.

Ogni variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2. – SCOPO

L'Associazione «Chiavi d'ascolto» non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Essa persegue in particolare le seguenti finalità:

- diffondere la cultura musicale;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- ampliare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in genere, in campo musicale, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi musicali e più in generale culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

L'Associazione culturale «Chiavi d'ascolto», per diffondere le attività relative agli scopi associativi, intende promuovere e sviluppare le seguenti attività:

- attività didattiche (prestate unicamente ai soci dell'associazione medesima): lezioni di musica individuali o di gruppo, seminari di formazione rivolti ad educatori e docenti di musica, seminari di perfezionamento rivolti a musicisti;
- attività concertistiche, rivolte ai soci e più in generale alla cittadinanza, privilegiando l'esibizione di giovani musicisti professionisti che si affacciano al mondo dei concerti;
- attività musicali in senso ampio: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni-concerto;
- attività editoriali, sostenendo eventuali pubblicazioni che abbiano come oggetto la divulgazione della cultura musicale.

L'Associazione culturale «Chiavi d'ascolto» è inoltre aperta a collaborazioni, partnership, interazioni e scambi con realtà estere, europee e non, col fine di realizzare eventi artistici anche con professionisti internazionali.

Giacca Astola
12/2/15



Art. 3. – AMMISSIONE DEI SOCI

L'Associazione culturale «Chiavi d'ascolto» è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali:

– soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Presidente. Contro il rifiuto di ammissione, che deve sempre essere motivato, è ammesso appello, entro quindici giorni, all'Assemblea dei Soci, che deciderà insindacabilmente alla prima convocazione utile.

Art. 4. – DIRITTI E DOVERI.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo potrà intervenire ed applicare una fra le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro quindici giorni all'Assemblea dei Soci, che deciderà alla prima convocazione utile.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, a godere dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 5. – RISORSE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- beni mobili;
- contributi volontari degli associati;
- donazioni e lasciti;
- proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio. L'Assemblea dei Soci delibera sulla utilizzazione di tali proventi in armonia con le finalità statutarie.



Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 6. – BILANCIO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di ottobre, il consuntivo entro il mese di aprile. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 7. – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 8. – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'**Assemblea dei Soci** è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria e quando sia necessario o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione solo i soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei presenti. Le delibere sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita: in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei soci; in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei presenti. Le delibere sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per lo scioglimento dell'associazione che sarà deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.



Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

La convocazione dell'Assemblea (ordinaria e straordinaria) va fatta, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei Proviviri
- approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- decide sugli eventuali ricorsi dei soci espulsi o non ammessi.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 9. – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il **Consiglio Direttivo** è composto da un numero dispari di membri, deciso annualmente dall'Assemblea, comunque non inferiore a 3 e non superiore a 7. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea fra i propri componenti e svolgono la loro attività gratuitamente. Durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili.


Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno due terzi dei membri. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- almeno 2 componenti dello stesso Consiglio Direttivo;

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. I suoi compiti sono:

- eleggere, al suo interno, il Presidente e il Vice-presidente;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione, sia sotto il profilo culturale sia sotto quello economico-finanziario;
- elaborare il bilancio consuntivo, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote associative annuali.



Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli, nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 10. – IL PRESIDENTE

Il **Presidente** dura in carica due anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli è rieleggibile. Come tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo, svolge la propria attività gratuitamente.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere a incassi e pagamenti. Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente è responsabile (in prima persona o tramite affidamento ad altro socio da lui indicato) della tenuta aggiornata dell'Albo dei soci.

Art. 11. – COLLEGIO DEI PROBIVIRI


Il **Collegio dei Probiviri** deve essere nominato dall'Assemblea Ordinaria. E' composto da tre persone le quali nominano all'interno di esse un Presidente; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Delibera sulle controversie insorte in materia di interpretazione delle norme statutarie, tra associati e tra associati e Associazione.

ART. 12. – PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 13. – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le



obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'associazione.

Tutti i beni residui devoluti ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. È esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Art. 14. – CARICHE ELETTIVE

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci incaricati compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 15. – NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

12/2/15
Giuseppe Galini

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA
Registrato il 2.FEB.2015..... Serie 3..... al N° 1054
Pagate €
(Euro) 200,00

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA I
IL FUNZIONARIO
Patrizia Bortone

